



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 29

8^a COMMISSIONE PERMANENTE (Lavori pubblici,
comunicazioni)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

202^a seduta: mercoledì 9 giugno 2021

Presidenza del presidente COLTORTI

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE****(797) Simona PERGREFFI ed altri. – Disposizioni in materia di libretto dell'infrastruttura**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 3, 5

RUFA (L-SP-PSd'Az), relatore 3

(2037) URSO ed altri. – Riforma della disciplina del volo da diporto o sportivo**(2053) BRIZIARELLI ed altri. – Legge quadro per la valorizzazione e la promozione del volo da diporto e sportivo e dell'avioturismo**

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 5, 7, 8

BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) 7

CAMPARI (L-SP-PSd'Az), relatore 5

(2107) D'ARIENZO ed altri. – Misure per la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati

PRESIDENTE Pag. 8, 9

ASTORRE (PD), relatore 8

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Morelli.

I lavori hanno inizio alle ore 14,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(797) Simona PERGREFFI ed altri. – Disposizioni in materia di libretto dell'infrastruttura

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 797.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Rufa.

RUFA, *relatore*. Il disegno di legge n. 797, presentato dalla senatrice Pergreffi e da altri senatori e assegnato all'8^a Commissione in sede redigente, istituisce il libretto delle infrastrutture per ciascuna infrastruttura viaria che comprenda ponti, viadotti o gallerie (articolo 1, comma 1).

Ai sensi dell'articolo 2, comma 6, le disposizioni del provvedimento in esame si applicano a tutte le infrastrutture viarie ricadenti nel territorio nazionale.

Per le opere e i lavori realizzati in data successiva a quella dell'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1999 (regolamento di attuazione della legge Merloni) le disposizioni del provvedimento in esame sono complementari e integrative alle norme attinenti al piano di manutenzione delle opere e alle sue parti, di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, al piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, nonché all'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e al sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità, di cui rispettivamente agli articoli 13 e 14 del decreto-legge n. 109 del 2018 (decreto Genova).

Il disegno di legge si compone di sette articoli.

L'articolo 1 prevede che l'ente gestore dell'infrastruttura viaria debba redigere il libretto, conservarlo e aggiornarlo con cadenza non superiore a cinque anni. Sul libretto sono annotate le informazioni relative al manufatto, di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico e ambientale; sono registrate le modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria; sono programmati gli interventi di manutenzione. La produzione del libretto, debitamente aggiornato, è presupposto per il rilascio di auto-

rizzazioni o certificazioni di competenza dell'ente gestore relative all'intera infrastruttura o a singole parti della stessa.

Al momento della stipula di un contratto d'appalto di manutenzione è resa, da parte dell'ente gestore, apposita dichiarazione circa l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dal provvedimento in esame.

Alla compilazione del libretto provvede un tecnico abilitato secondo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 5, architetto o ingegnere, sulla base della documentazione tecnico-amministrativa fornita dall'ente gestore o, qualora necessario, previa acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi, di indagini e rilievi.

Ai sensi dell'articolo 2, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, enti locali, ANAS, concessionarie delle tratte autostradali e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ognuno per quanto di competenza, devono: individuare, sulla base di una serie di criteri, le aree al cui interno sono comprese le infrastrutture da assoggettare prioritariamente al programma di messa in sicurezza e le misure tese a favorirne la manutenzione programmata; redigere un catasto delle infrastrutture, valutando lo stato di conservazione dei manufatti in base alle seguenti classificazioni: *a)* pericoloso nell'immediato; *b)* necessarie indagini; *c)* conforme.

Nell'ambito della ricognizione dei manufatti deve essere considerata la redazione di un catasto del sottosuolo al fine di mappare le reti di sottoservizi collegate all'infrastruttura in oggetto.

Ai sensi dell'articolo 3, per i manufatti che ricadono nelle aree al cui interno sono comprese le infrastrutture da assoggettare prioritariamente al programma di messa in sicurezza, ai sensi del suddetto articolo 2, il libretto deve essere predisposto entro dodici mesi dall'avvenuta individuazione delle aree.

Per i manufatti che ricadono in aree esondabili a rischio frana e nei Comuni classificati a rischio sismico 1 e 2, per quelli realizzati anteriormente al 1980, il libretto deve essere comunque predisposto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Ai sensi dell'articolo 4, il professionista incaricato, all'atto di predisporre il libretto e in occasione di ogni aggiornamento, rilascia una delle seguenti certificazioni: *a)* attestazione di conformità alla originaria configurazione dell'infrastruttura, nel caso in cui il manufatto non abbia subito modifiche sostanziali sia sotto il profilo strutturale che funzionale, e di rispondenza degli impianti alle vigenti normative, nonché dichiarazione di assenza di elementi rilevabili senza ausilio di specifica strumentazione che possano far ritenere necessarie ulteriori verifiche; *b)* certificazione di idoneità statico-funzionale dell'infrastruttura in relazione alle attuali condizioni di esercizio della stessa, nel caso siano state apportate modifiche sostanziali rispetto alla configurazione originaria del manufatto o siano stati prescritti, in sede di redazione del libretto, interventi ritenuti necessari al fine del raggiungimento di adeguate condizioni di sicurezza.

Nell'impossibilità di immediato rilascio della attestazione di cui alla lettera *a)*, il professionista incaricato propone all'ente gestore, in apposita

relazione tecnica, le ulteriori indagini e gli eventuali interventi da predisporre o i provvedimenti da assumere al fine di poter dichiarare, entro i successivi dodici mesi, l'idoneità del manufatto.

L'articolo 5 prevede che il professionista incaricato dello svolgimento delle attività professionali inerenti alla predisposizione del libretto debba avere un'anzianità di iscrizione nel rispettivo albo professionale non inferiore a dieci anni e dimostrare di aver acquisito, nel settore di competenza, adeguati titoli specialistici parametrati alla tipologia e complessità dell'infrastruttura.

L'articolo 6 rimette a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame: l'approvazione dello schema tipo del libretto; l'indicazione dei contenuti e delle modalità di redazione e di aggiornamento dello stesso; la definizione delle modalità per la gestione *online* e l'accessibilità, da parte dei soggetti interessati, del catasto delle infrastrutture e del libretto.

L'articolo 7 demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle prefetture il controllo sugli adempimenti indicati nel provvedimento in esame da parte degli enti gestori.

Detto ciò, signor Presidente, come ben consigliato dal Capogruppo (e condivisibile spero da tutti), nonché presentatrice del progetto di legge, la senatrice Pergreffi, sottopongo a tutti l'opportunità di intervenire in fase emendativa sull'articolo 1, al fine di estendere l'oggetto del provvedimento per ricomprendervi anche gli impianti a fune, soprattutto in considerazione dei recenti tragici eventi.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(2037) URSO ed altri. – Riforma della disciplina del volo da diporto o sportivo

(2053) BRIZIARELLI ed altri. – Legge quadro per la valorizzazione e la promozione del volo da diporto e sportivo e dell'avioturismo

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2037 e 2053.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Campari.

CAMPARI, *relatore*. Signor Presidente, i disegni di legge al nostro esame derivano dagli approfondimenti svolti dall'8^a Commissione nel corso dell'esame dell'affare assegnato sul volo sportivo e da diporto. Da questo lavoro sono scaturiti due disegni di legge condivisi da tutte le forze politiche. Si tratta dell'Atto Senato n. 2037, «Riforma della disciplina del volo da diporto o sportivo», e dell'Atto Senato n. 2053, «Legge quadro per la valorizzazione e la promozione del volo da diporto e sportivo e dell'avioturismo».

Il disegno di legge n. 2037, presentato dal senatore Urso e da altri senatori del Gruppo di Fratelli d'Italia, si compone di quattordici articoli, che introducono un nuovo quadro per la disciplina del volo da diporto o sportivo, sostitutivo della normativa vigente.

L'articolo 1 chiarisce che per volo da diporto o sportivo (VDS) si intende l'attività di volo per scopi ricreativi, diportistici e sportivi effettuata su aeromobili, con o senza motore, che abbiano le caratteristiche specificate nell'allegato 1 della proposta, nonché le attività di volo libero disciplinate dal successivo articolo 3.

L'articolo 2 indica le competenze in materia di addestramento e di rilascio delle licenze e delle abilitazioni per la conduzione degli aeromobili per lo svolgimento delle quali il Ministero delle infrastrutture si avvale dell'Aero Club d'Italia (AeCI).

Gli articoli da 3 a 5 sono dedicati al volo libero, quale attività fisica, motoria e sportiva svolta nel rispetto delle regole del volo a vista diurno e dei regolamenti vigenti per gli spazi aerei impegnati, mediante velivoli privi di motore, che rientrano nella categoria degli attrezzi sportivi propulsivi.

Vengono definiti poi i titoli e le qualifiche professionali per l'esercizio dell'attività di istruttore di volo e delle nuove attività di accompagnatore e guida di volo libero, mentre la disciplina di tutti gli aspetti relativi al volo libero è demandata ad un regolamento, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture su proposta dell'AeCI.

L'articolo 6 prevede l'adozione di un ulteriore regolamento del Ministero delle infrastrutture per la disciplina di tutti gli aspetti relativi al volo con aeromobili VDS provvisti di motore. Tale regolamento dovrà definire anche la disciplina transitoria per i titoli di volo già rilasciati, nonché la normativa da applicare agli aeromobili già iscritti nel registro di cui allo statuto dell'AeCI.

L'articolo 7 indica le modalità per la diffusione di eventuali disposizioni limitative delle attività di volo che impattino sulle attività di VDS, mentre l'articolo 8 reca una modifica al codice della navigazione di coordinamento rispetto alle disposizioni introdotte.

Gli articoli da 9 a 13 individuano nel dettaglio le sanzioni amministrative.

L'articolo 14 prevede l'abrogazione delle disposizioni vigenti.

Il disegno di legge n. 2053, presentato dal senatore Briziarielli e altri senatori dei Gruppi della Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Autonomie e Gruppo Misto, all'articolo 1 introduce finalità e definizioni.

Con l'articolo 2, similmente al disegno di legge n. 2037, viene confermata l'attribuzione all'AeCI della competenza in materia di attività preparatoria per l'uso dei velivoli per il volo da diporto e sportivo e di relativa certificazione.

L'articolo 3 reca norme per la sicurezza del volo. Si prevede che questi velivoli siano sottoposti all'autocertificazione periodica con tempi e modi definiti da un apposito decreto del Ministero delle infrastrutture.

L'articolo 4 stabilisce che vengano individuati i criteri per la valutazione dei titoli di volo e delle abilitazioni rilasciati nell'ambito del VDS ai fini del conseguimento delle licenze di volo dell'aviazione generale.

L'articolo 5 parla dell'uso delle aree per il decollo e l'atterraggio dei velivoli VDS.

L'articolo 6 prevede che le autorità competenti procedano ad adeguare all'evoluzione tecnologica dei velivoli impiegati per il volo da diporto e sportivo gli spazi aerei e i criteri per il loro utilizzo.

L'articolo 7, in analogia con quanto previsto dal disegno di legge n. 2037, affida a regolamenti del Ministro delle infrastrutture il compito di definire la disciplina dei vari aspetti del volo.

L'articolo 8 introduce delle novità sulle semplificazioni in materia edilizia con riferimento alle aviosuperfici.

Gli articoli da 9 a 12 contengono disposizioni per il riconoscimento e la promozione dell'avioturismo, quale strumento per sostenere lo sviluppo turistico italiano agevolando il diporto aereo. A tal fine si prevede che le Regioni e le Province autonome effettuino ricognizioni degli scali avioturistici presenti sui loro territori e si introduce la possibilità per gli aeroclub, le scuole di volo e le associazioni sportive di effettuare voli con finalità turistico-ricettive. Uno specifico stanziamento incrementa poi le risorse da trasferire alle Regioni per promuovere l'avioturismo nell'ambito della programmazione turistica adottata periodicamente.

L'articolo 13 istituisce la Giornata nazionale del volo il 19 aprile di ogni anno, nonché il riconoscimento di Città dell'aria per i Comuni italiani con storia e tradizioni legate all'aeronautica.

L'articolo 14 dispone infine che il Governo proceda ad adeguare la normativa vigente alle disposizioni introdotte dal provvedimento.

Questi provvedimenti sono ampiamente condivisi e in alcune parti sono già avviati: ad esempio, sono già più di cinquanta le Città dell'aria che hanno aderito a questa iniziativa. Sollecito pertanto la Commissione a richiedere la riassegnazione dei provvedimenti in sede deliberante, al fine di velocizzare i tempi.

PRESIDENTE. Segnalo che, come già sapete, presso la IX Commissione della Camera dei deputati è in corso l'esame congiunto della proposta di legge n. 2493, che credo il Sottosegretario conosca bene, recante «Disciplina del volo da diporto o sportivo», d'iniziativa dei deputati Bendinelli e altri, e della proposta di legge n. 2804 recante «Disciplina del volo da diporto o sportivo», d'iniziativa dei deputati Maschio e altri. Informerò dunque il Presidente del Senato ai fini di quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del Regolamento del Senato in tema di raggiungimento delle possibili intese.

BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ad integrazione di quanto già ricordato dal relatore, che ringrazio, ricordo che, successivamente alla data del deposito, numerosi altri senatori di vari Gruppi hanno aggiunto la firma al disegno di legge n. 2053. Desidero altresì ringraziare,

in modo non formale, il collega Margiotta che ha convintamente sottoscritto il disegno di legge come responsabile dei trasporti del PD, nonché le colleghe Vono e Sudano che lo hanno sottoscritto ufficialmente a nome del Gruppo di Italia Viva.

Oltre ai cinquanta Comuni, anche cinquanta aviosuperfici ASD, l'Aeroclub italiano, l'Associazione Arma Aeronautica e altre strutture hanno sottoscritto l'adesione o protocolli d'intesa con le Città dell'aria e si sono espressi ufficialmente a sostegno di questo disegno di legge che quindi non è mio assolutamente, ma appartiene ad uno sforzo corale. La settimana scorsa ha aderito formalmente alla Giornata del volo – e probabilmente la approverà prima dell'Italia – lo Stato Città di San Marino, riconoscendone la valenza significativa.

Faccio presente che anche il Gruppo del Movimento 5 Stelle ha presentato un disegno di legge in materia, a prima firma del Presidente Coltorti, che verrà presto assegnato alla Commissione.

Vorrei infine precisare che il disegno di legge n. 2053 ha un oggetto molto più ampio di quelli all'esame della Camera dei deputati, contenendo infatti disposizioni in materia di infrastrutture, avioturismo e promozione del volo, del tutto assenti nei testi dell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

(2107) D'ARIENZO ed altri. – Misure per la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2107.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Astorre.

ASTORRE, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge n. 2107, di cui primo firmatario è il collega D'Arienzo, interviene su un tema che credo sia noto a tutti per la sua cogenza e imprescindibilità. Dal piano Fanfani fino ad oggi, sappiamo quanto la prima casa per gli italiani sia un bene assolutamente importante e imprescindibile, ma negli ultimi anni è diventato assolutamente importante il tema del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati.

Il disegno di legge al nostro esame vuole intervenire per mettere in campo un piano nazionale di edilizia residenziale pubblica che coinvolga anche le Regioni, il CIPE ed altri soggetti, finanziariamente e per eventuali accordi di programma, ponendo anche una dotazione finanziaria per il 2022 di 200 milioni di euro, che è una cifra abbastanza importante. Ritengo sia infatti necessario un incremento di alloggi per l'edilizia residenziale pubblica, per l'offerta sociale, per la riduzione di emissioni climateranti ma anche per la rigenerazione urbana. Chiunque di noi abbia fatto l'amministratore locale o abbia interesse per il territorio sa bene

quanti edifici pubblici, quante aree di pertinenza e di risulta e, in generale, quanto spazio ci sarebbe per un intervento importante di edilizia residenziale pubblica, con un recupero ed una razionalizzazione degli edifici pubblici. Ritengo quindi che sarebbe opportuno che il Senato della Repubblica e il Governo mettessero mano a un piano del genere.

Evidenzio che il disegno di legge interviene anche sulle procedure di alienazione degli immobili di cui alla legge n. 560 del 1993 e successive modifiche e integrazioni, per rendere tali procedure più snelle. Sapete infatti quanta difficoltà incontrano le amministrazioni comunali tra piani regionali, autorizzazioni regionali e vincoli nazionali per dismettere l'edilizia residenziale pubblica, in particolare nei condomini misti e, più specificamente, in quelli misti dove il pubblico ha una percentuale di minoranza intorno al 30 per cento. Sapete anche quanto sia difficile alienare tali beni e reinvestire in case destinate a chi ha bisogno perché è svantaggiato.

In tutti questi anni, a partire dal piano Fanfani ma anche con la legge n. 167 del 1962, abbiamo consentito a tanti nuclei familiari di potersi costruire la prima casa con oneri di urbanizzazione molto contenuti, realizzando un sogno – la prima casa – che è tra quelli più importanti.

Vogliamo quindi dare la possibilità di avere una casa anche a tutti coloro che sono in graduatoria, perché hanno un bisogno importante di avere una abitazione e non ne hanno la possibilità, in particolare nelle Regioni del Centro Sud (nelle Regioni del Centro Nord, infatti, vi è maggiore mobilità negli alloggi residenziali pubblici). Quando ho ricoperto la carica di assessore regionale alla casa, dal 2005 al 2010, in sede di conferenza degli assessori regionali, mi confrontavo con i colleghi e constatavo che nel Nord c'era molta più mobilità e quindi un maggior numero di alloggi residenziali pubblici disponibili per coloro che erano nelle legittime graduatorie. Nelle Regioni del Centro-Sud, a partire dal Lazio, la situazione è molto più complicata, spesso la si risolve con delle sanatorie e c'è poca mobilità per chi ne ha bisogno.

Il disegno di legge al nostro esame si propone di intervenire con una robusta dose di finanziamenti, con particolare attenzione anche alla parte ambientale, della rigenerazione urbana e del riutilizzo degli edifici pubblici. Si propone altresì di intervenire nelle procedure di vendita e anche riconoscendo un beneficio fiscale, dando la possibilità di detrarre una parte del canone, secondo il reddito ISEE, a chi risiede in un alloggio pubblico.

In conclusione, ritengo che il disegno di legge in discussione sia importante e che sia necessario che questa Commissione affronti un tema così rilevante.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,15.

